


NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA: NOVEMBRE 2022 Pag. 1 di 15

REGIONE BASILICATA COMUNE DI SARCONI

PROVINCIA DI POTENZA



Elaborato n. 15° A Bis NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

AGGIORNAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE IN DATA 9/11/2010

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2011 **Aggiornamento Luglio 2023-INTEGRAZIONI VARIANTE NORMATIVA**



Il Redattore Arch. Salvatore BRUNO Il Sindaco Arch.Giovanni TEMPONE

Il Responsabile dell'Area Urbanistica Ing. Giovanni DAMMIANO



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA: NOVEMBRE 2022 Pag. 2 di 15

Constatato che è scaduto il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,infrastrutturali ed edilizi del Regolamento Urbanistico,perdendo di fatto efficacia le previsioni di trasformazione urbanistica di cui all'art.16 comma 2 lett,c),d),f) della legge L.R. 23/1999 restando in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive subordinata alla definizione di Piani Operativi e/o accordi di Localizzazione;ad esclusione di tali aree,il RU mantiene la sua efficacia diretta senza necessità di pianificazione operativa;che rimane,pertanto,pienamente efficace la disciplina per la gestione degli insediamenti previsti nel Regolamento Urbanistico;

L'Amministrazione comunale ha inteso porre ogni azione utile per un uso consapevole d territorio comunale,con l'obiettivo le di limitare il consumo del suolo e di contenere il dimensionamento complessivo del RU vigente,nonché di correggere eventuali errori materiali e di interpretazioni normative emersi in fase di attuazione dello strumento urbanistico generale, che aprivano a possibili diverse interpretazioni.

A seguito di interlocuzioni con l'Ufficio tecnico e l'Amministrazione, si è convenuto che la suddetta Variante consiste essenzialmente nel :

- Esplicitare in modo semplice alcuni articoli delle NTA;

Variante	NTA Regolamento Urbanistico	Variante (semplificazione)
Normativa		
Art.25 comma 7	7. All'interno del tessuto urbano saturo si presentano aree intercluse per le quali si prevede interventi edilizi a completamento delle cortine esistenti ed interventi di riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti. Le previsioni in detta zona si attuano con intervento diretto (sigla TV1) e Piano Attuativo (Sigla TV2) così come predisposto nella Tav 7 che è parte integrante delle NTA; il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione, da parte del richiedente, delle aree per gli standards di cui al D.M. n. 1444/68 nella misura di 18 mq per ogni 100 mc di costruzione.	1. All'interno del tessuto urbano saturo si presentano aree intercluse per le quali si prevede interventi edilizi a completamento delle cortine esistenti ed interventi di riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti. Nelle aree TV, (in virtù di un criterio di natura generale seguito nel RU, quello di confermare nelle suddette zone le volumetrie ancora non realizzare rinveniente dalle previsioni del Piano di Fabbricazione) in sede di richiesta di Permesso a Costruire o altro atto concessorio il richiedente provvederà a certificare la volumetria non utilizzata e l'UTC provvederà alle opportune verifiche. Detta notazione verrà riportata nel Certificato di destinazione urbanistica qualora l'UTC fosse chiamato a rilasciarli per atti di compravendita,



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA: NOVEMBRE 2022 Pag. 3 di 15

		successioni, ecc. Le previsioni in zona TV1 si attuano in riferimento all'art.17 comma 5-bis. L.23/99 (I planivolumetrici o le schede norme di cui al comma 2,lettera i, dell'art.16 assumono valenza di piano e possono essere adottati e approvati contestualmente al RU). Dette Schede dovranno essere correlate da studi geologici con tutti i necessari elementi di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e di microzonazione sismica.
		Le previsioni in zona TV2 si attuano con Piano attuativo (sigla TV2) perimetrate nella Tav n. 7.1A (Variante) che è parte integrante delle NTA; il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione, da parte del richiedente, delle aree per gli standards di cui al D.M. n. 1444/68 nella misura di 12 mq per ogni 100 mc di costruzione.
Art.27	- Le previsioni in detta zona si attuano con intervento diretto così come predisposto nella Tav 7.0 che è parte integrante delle NTA; - Gli interventi di nuovo impianto sono consentiti esclusivamente in quelle aree esplicitamente evidenziate con tratto marcato sulla tavola n. 7.0 il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione, da parte del richiedente, delle aree per gli standards di cui al D.M. n. 1444/68 nella misura di 18 mq per ogni 100 mc di costruzione.	Nelle aree TI, (in virtù di un criterio di natura generale seguito nel RU, quello di confermare nelle suddette zone le volumetrie ancora non realizzare rinvenienti dalle previsioni del Piano di Fabbricazione) in sede di richiesta di Permesso a Costruire o altro atto concessorio il richiedente provvederà a certificare la volumetria non utilizzata e l'UTC provvederà alle opportune verifiche. Detta notazione verrà riportata nel Certificato di destinazione urbanistica qualora l'UTC fosse chiamato a rilasciarli per atti di compravendita, successioni, ecc. Le previsioni in detta zona si attuano in riferimento all'art.17 comma 5-bis. L.23/99.(Iplanivolumetrici o le schede norme di cui al comma 2,lettera i,



DATA: NOVEMBRE 2022 Pag. 4 di 15

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

dell'art.16 assumono valenza di piano e possono essere adottati e approvati contestualmente al RU). Dette Schede dovranno essere correlate da studi geologici con tutti i necessari elementi di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e di microzonazione sismica.

così come predisposto nella Tav. 7.1a che è parte integrante delle NTA; Gli interventi di nuovo impianto sono consentiti esclusivamente in quelle aree esplicitamente evidenziate con tratto marcato sulla tavola n. 7.1a (TI-1)

Art.28.comma 5

5. All'interno del tessuto urbano saturo si presentano aree intercluse per le quali si interventi edilizi prevede completamento delle cortine esistenti ed interventi riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti. Le previsioni in detta zona si attuano con intervento diretto (sigla **TT1**) e Attuativo (Sigla TT2) così come predisposto nella Tav 7 che è parte integrante delle NTA; il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione, da parte del richiedente, delle aree per gli standards di cui al D.M. n. 1444/68 nella misura di 18 mg per ogni 100 mc di costruzione.

5. All'interno del tessuto urbano saturo si presentano aree intercluse per le quali si prevede interventi edilizi a completamento delle cortine esistenti ed interventi di riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti. Nelle aree TT, (in virtù di un criterio di natura generale seguito nel RU, quello di confermare nelle suddette zone le volumetrie ancora realizzare rinvenienti previsioni del Piano di Fabbricazione) in sede di richiesta di Permesso a Costruire o altro atto concessorio il richiedente provvederà a certificare la volumetria non utilizzata e l'UTC provvederà alle opportune verifiche. Detta notazione verrà riportata nel Certificato di destinazione urbanistica qualora l'UTC fosse chiamato rilasciarli per atti di compravendita, successioni, ecct.

Le previsioni in zona **TT1** si attuano in riferimento all'art.17 comma 5-bis. L.23/99 (I planivolumetrici o le schede norme di cui al comma 2,lettera i, dell'art.16 assumono valenza di piano e possono essere adottati e approvati contestualmente al RU).



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA: NOVEMBRE 2022 Pag. 5 di 15

Le previsioni in zona **TT2** si attuano con Piano attuativo (sigla TT2) perimetrate nella Tav .7.1a (Variante) che è parte integrante delle NTA.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione, da parte del richiedente, delle aree per gli standards di cui al D.M. n. 1444/68 nella misura di 12 mq per ogni 100 mc di costruzione.

Art.30.comma 5

5. All'interno del tessuto urbano saturo si presentano aree intercluse per le quali si interventi edilizi prevede completamento delle cortine esistenti ed interventi riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti. Le previsioni in detta zona si attuano con intervento Piano diretto (sigla TM1) e (Sigla TM2) così Attuativo come predisposto nella Tay 7 che è parte integrante delle NTA; il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione, da parte del richiedente, delle aree per gli standards di cui al D.M. n. 1444/68 nella misura di 18 mg per ogni 100 mc di costruzione.

1. All'interno del tessuto urbano saturo si presentano aree intercluse per le quali si prevede interventi edilizi a completamento delle cortine esistenti ed interventi riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti. Nelle aree TM, (in virtù di un criterio di natura generale seguito nel RU, quello di confermare nelle suddette zone le volumetrie ancora non realizzare rinvenienti dalle previsioni del Piano di Fabbricazione) in sede di richiesta di Permesso a Costruire o altro atto concessorio il richiedente provvederà a certificare la volumetria non utilizzata e l'UTC provvederà alle opportune verifiche. Detta notazione verrà riportata nel Certificato di destinazione urbanistica qualora l'UTC fosse chiamato a rilasciarli per atti di compravendita, successioni, ecc.

Le previsioni in zona **TM1** si attuano in riferimento all'art.17 comma 5-bis. L.23/99 (I planivolumetrici o le schede norme di cui al comma 2,lettera i, dell'art.16 assumono valenza di piano e possono essere adottati e approvati contestualmente al RU). Dette Schede dovranno essere correlate da studi geologici con tutti i necessari elementi di natura geologica, geomorfologica,



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA: NOVEMBRE 2022 Pag. 6 di 15

idrogeologica, geotecnica e di microzonazione sismica.

Le previsioni in zona **TM2** si attuano con Piano attuativo (sigla TM2) perimetrate nella Tav 7.1a (Variante) che è parte integrante delle NTA; il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione, da parte del richiedente, delle aree per gli standards di cui al D.M. n. 1444/68 nella misura di 12 mq per ogni 100 mc di costruzione.

Art.32 comma5

5. All'interno del tessuto presentano urbano saturo si aree intercluse per le quali si prevede interventi edilizi completamento delle cortine ed interventi esistenti riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti. Le previsioni in detta zona si attuano con intervento diretto (sigla AR1) così come predisposto nella Tav 7.0 che è parte integrante delle NTA; il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione, da parte del richiedente, delle aree per gli standards di cui al D.M. n. 1444/68 nella misura di 18 mq per ogni 100 mc di costruzione.

2. All'interno del tessuto urbano saturo si presentano aree intercluse per le quali si prevede interventi edilizi a completamento delle cortine esistenti ed interventi riqualificazione dei tessuti edilizi esistenti. Nelle aree AR1, (in virtù di un criterio di natura generale seguito nel RU, quello di confermare nelle suddette zone le volumetrie ancora non realizzare rinvenienti dalle previsioni del Piano di Fabbricazione) in sede di richiesta di Permesso a Costruire o altro atto concessorio il richiedente provvederà a certificare la volumetria non utilizzata e l'UTC provvederà alle opportune verifiche. Detta notazione verrà riportata nel Certificato di destinazione urbanistica qualora l'UTC fosse chiamato a rilasciarli per atti di compravendita, successioni, ecc.

Le previsioni in zona **AR1** si attuano in riferimento all'art.17 comma 5-bis. L.23/99.(I planivolumetrici o le schede norme di cui al comma 2,lettera i, dell'art.16 assumono valenza di piano e possono essere adottati e approvati contestualmente al RU). Dette Schede dovranno essere correlate da studi geologici con tutti i necessari elementi di



DATA:
NOVEMBRE 2022
Pag. 7 di 15

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

		natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, geotecnica e di microzonazione sismica.
Art.33	T U a In questa area a ridosso del Centro Storico , considerata come porta di accesso al nucleo urbano originario e prevista la possibilità di realizzazione di servizi atti allo spettacolo, ricettività turistica parcheggi interrati e attività ludiche . L'attuazione di detti interventi e subordinata ala redazione di un Piano Operativo ad iniziativa Privata o pubblica da sottoporre all'Amministrazione con finalità; è possibile intervenire anche con Distretto Perequativo da Concordare e Convenzionare con l'Amministrazione.	La TUa è identificata con la lettera A e viene riconfermata in toto.(In questa area a ridosso del Centro Storico , considerata come porta di accesso al nucleo urbano originario e prevista la possibilità di realizzazione di servizi atti allo spettacolo, ricettività turistica parcheggi interrati e attività ludiche . L'attuazione di detti interventi e subordinata ala redazione di un Piano Operativo ad iniziativa Privata o pubblica da sottoporre all'Amministrazione con finalità; è possibile intervenire anche con Distretto Perequativo da Concordare e Convenzionare con l'Amministrazione).
	TUb L'area è gia oggetto di realizzazione di un opera pubblica , si confermano tale destinazione e le realizzande opere.	La Tub è stata realizzata conforme al progetto finanziato.
Art.40	La Zona Agricola nel territorio aperto comprende le parti del territorio destinate prevalentemente alle attività agro-silvo-pastorali.	La Zona Agricola nel territorio aperto comprende le parti del territorio destinate prevalentemente alle attività agrosilvo-pastorali, poste in sinistra idrografica del Fiume Maglia.
	Nelle more dell'adozione e approvazione del Piano strutturale Comunale (PSC) di cui all'art. 14 della LUR, in tale zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: **India Company Structure**	2. La realizzazione di strutture edilizie per attività zootecniche e/o per impianti di allevamento e di trasformazione, così come per gli annessi agricoli, potranno essere consentite previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, che attesti l'effettiva



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA:
NOVEMBRE 2022
Pag. 8 di 15

abitazioni rurali, ed annessi, per la conduzione dei fondi, per conservazione e/o trasformazione prodotti agricoli, l'allevamento ed il ricovero del bestiame,

- serre fisse e mobili;
- magazzini;
- infrastrutture tecniche per la difesa del suolo, canali, opere di difesa idraulica e simili;
- impianti per la trasformazione ed il trasporto dell'energia,
- attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi,
- edifici per il culto, scuole dell'obbligo e relativi servizi,
- cabine elettriche, telefoniche,
- modifiche di destinazioni d'uso di edifici esistenti per attività agrituristiche;
- 3. Sono escluse tutte quelle destinazioni d'uso che, sono ritenute incompatibili con carattere agricolo della zona ed in particolare: depositi a cielo aperto di materiale edile, marmi, rottami, auto, ecc. e di quelle attività contrastanti con paesaggio agrario destabilizzanti l'equilibrio ecologico e naturale.
- 4. Per tutte le costruzioni in tale zona, nel caso di proprietà agricola frazionata, è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno

- necessità a fini della conduzione dell'azienda agricola. (Norma Regionale Dipartimento Ambiente)
- aei per il 3. Nelle more dell'adozione e approvazione del Piano strutturale Comunale (PSC) di cui all'art. 14 della LUR, in tale zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - abitazioni rurali, ed annessi, per la conduzione dei fondi, per la conservazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, per l'allevamento ed il ricovero del bestiame,
 - serre fisse e mobili;
 - magazzini;
 - infrastrutture tecniche per la difesa del suolo, canali, opere di difesa idraulica e simili;
 - impianti per la trasformazione ed il trasporto dell'energia,
 - attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi,
 - edifici per il culto, scuole dell'obbligo e relativi servizi,
 - cabine elettriche, telefoniche,
 - modifiche di destinazioni d'uso di edifici esistenti per attività agrituristiche;
 - 4. Sono escluse tutte quelle destinazioni d'uso che, sono ritenute incompatibili con il carattere agricolo della zona ed in particolare: depositi a cielo aperto di materiale edile, marmi, rottami, auto, ecc. e di quelle attività contrastanti con il paesaggio agrario e/o destabilizzanti l'equilibrio ecologico e naturale.
- agricola 5. Per tutte le costruzioni in tale zona, mmessa tutti gli frazionata, è ammessa l'utilizzazione



DATA: **NOVEMBRE 2022** Pag. 9 di 15

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

anche non contigui, ricadenti nell'ambito del territorio comunale proprietà del richiedente. tal In caso, l'accorpamento delle aree deve risultare da apposito atto di vincolo asservimento, regolarmente trascritto, e le aree medesime devono essere riportate su una mappa catastale, tenuta in pubblica visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

- 5. Al fine del calcolo della volumetria edificabile va computato anche il volume degli edifici esistenti.
- 6. Per tutti gli interventi edificatori in tale zona il rilascio del Permesso di alla presentazione al Sindaco di un atto di parte impegno da dell'avente diritto che preveda il mantenimento destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.
- 7. E' prescritta la conservazione e tutela di tutte le aree boschive; il taglio delle alberature è sottoposto prescrizioni delle vigenti norme in materia.

di tutti gli appezzamenti di terreno anche non contigui, ricadenti nell'ambito del territorio comunale di proprietà del richiedente. In tal caso, l'accorpamento delle aree deve risultare da apposito atto di vincolo asservimento. regolarmente trascritto, e le aree medesime devono essere riportate su una mappa catastale, tenuta in pubblica visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

- 6. Al fine del calcolo della volumetria edificabile va computato anche il volume degli edifici esistenti.
- 7. E' prescritta la conservazione e tutela di tutte le aree boschive; il taglio delle alberature è sottoposto alle prescrizioni delle vigenti norme in materia.
- costruire è subordinato 8. Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova edificazione dovrà essere previsto l'utilizzo di tecnologie utili consentire il contenimento energetico dei fabbricati incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

L'attività edilizia in tale zona deve rispettare, inoltre, seguente normativa:

EDILIZIA ABITATIVA

- Indice di edificabilità fondiario 0.03 mc./mg;
- Indice di copertura non superiore ad 1/15 della superficie del lotto;
- Altezza massima ml. 7.50;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA:
NOVEMBRE 2022
Pag. 10 di 15

8. L'attività edilizia in tale zona deve rispettare, inoltre, la seguente normativa:

EDILIZIA ABITATIVA

- Indice di edificabilità fondiario 0,03 mc./mq.;
- Indice di copertura non superiore ad 1/15 della superficie del lotto;
- Altezza massima ml. 7.50 ;
- Nell'ipotesi di costruzioni su terreni in pendio, sarà consentita una maggiore altezza a valle pari al dislivello tra le quote di spiccato delle due pareti di monte e valle. Tale maggiore altezza non potrà in ogni caso superare la misura di ml. 2.90.;
- Numero massimo dei piani fuori terra 2;
- Distacco dalle strade secondo le prescrizioni delle vigenti leggi:
 - D.L. 30 Aprile 1992 n.285;
 - Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495;
 - Decreto Presidente della Repubblica 26 Aprile 1993 n.147;
 - D.L. 10 Settembre 1993 n. 360
 - Per le strade vicinali e di bonifica la distanza minima a protezione

del ciglio stradale è di ml. 10,00;

- Nell'ipotesi di costruzioni su terreni in pendio, sarà consentita una maggiore altezza a valle pari al dislivello tra le quote di spiccato delle due pareti di monte e valle. Tale maggiore altezza non potrà in ogni caso superare la misura di ml. 2.90.;
- Numero massimo dei piani fuori terra 2:
- Distacco dalle strade secondo le prescrizioni delle vigenti leggi:
- D.L. 30 Aprile 1992 n.285;
- Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495;
- Decreto Presidente della Repubblica 26 Aprile 1993 n.147;
- D.L. 10 Settembre 1993 n. 360
- Per le strade vicinali e di bonifica la distanza minima a protezione del ciglio stradale è di ml. 10,00;
- Distacco dai confini ml. 5,00 ; previa accordo tra le parti è consentita una distanza inferiore o in aderenza.
- Distanza tra gli edifici non inferiore a ml. 10,00 oppure in aderenza previo accordo tra i proprietari;
- Superficie minima del lotto su cui deve insistere la costruzione non inferiore a mq. 1500.

ANNESSI AGRICOLI

- Indice di fabbricabilità fondiario 0,07 mc./mq;
- Altezza massima a monte 7.50 ml con esclusione dei volumi tecnici;
- Nell'ipotesi di costruzioni su terreni in pendio, sarà consentita una maggiore altezza



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA:
NOVEMBRE 2022
Pag. 11 di 15

- Distacco dai confini ml.
 5,00 ; previa accordo tra le parti è consentita una distanza inferiore o in aderenza .
- Distanza tra gli edifici non inferiore a ml. 10,00 oppure in aderenza previo accordo tra i proprietari;
- Superficie minima del lotto su cui deve insistere la costruzione non inferiore a mg. 1500.

ANNESSI AGRICOLI

- Indice di fabbricabilità fondiario 0,07 mc./mq.;
- Altezza massima a monte 7.50 ml con esclusione dei volumi tecnici;
- Nell'ipotesi di costruzioni su terreni in pendio, sarà consentita una maggiore altezza a valle pari al dislivello tra le quote di spiccato delle due pareti di monte e valle. Tale maggiore altezza non potrà in ogni caso superare la misura di ml. 2.90.
- Distacco dalle strade secondo le prescrizioni delle vigenti leggi:
- D.L. 30 Aprile 1992 n.285;
- Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495;
- Decreto Presidente della Repubblica 26 Aprile 1993 n.147;
- D.L. 10 Settembre 1993 n. 360;

- a valle pari al dislivello tra le quote di spiccato delle due pareti di monte e valle. Tale maggiore altezza non potrà in ogni caso superare la misura di ml. 2.90.
- Distacco dalle strade secondo le prescrizioni delle vigenti leggi:
- D.L. 30 Aprile 1992 n.285;
- Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495;
- Decreto Presidente della Repubblica 26 Aprile 1993 n.147;
- D.L. 10 Settembre 1993 n. 360;
- per le strade vicinali e di bonifica la distanza minima a protezione
- del ciglio stradale è di ml. 10,00;
- Distacco dai confini ml. 5,00; previo accordo tra le parti è consentita una distanza inferiore o in aderenza;
- Distanza tra gli edifici non inferiore a m. 10,00 oppure in aderenza previo accordo tra i proprietari;
- Superficie minima del lotto su cui deve insistere la costruzione non inferiore a mq. 1000.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA:
NOVEMBRE 2022
Pag. 12 di 15

T		
	 per le strade vicinali e di bonifica la distanza minima a protezione del ciglio stradale è di ml. 10,00; Distacco dai confini ml. 5,00; previo accordo tra le parti è consentita una distanza inferiore o in aderenza; Distanza tra gli edifici non inferiore a m. 10,00 oppure in aderenza previo accordo tra i proprietari; Superficie minima del lotto su cui deve insistere la costruzione non inferiore a mq. 1000. 	
ART 40bis .E2		 La Zona Agricola di Tutela comprende le parti del territorio destinate prevalentemente alle attività agro-silvo-pastorali, poste in destra idrografica del Fiume Maglia. Nelle more dell'adozione e approvazione del piano Strutturale Comunale (PSC) di cui all'art. 14 della L.R. 23/1999, in tale zona sono ammesse le medesime destinazioni d'uso previste per la Zona Agricola E1. Per tutte le costruzioni in tale zona, nel caso di proprietà agricola frazionata, è ammessa l'utilizzazione degli appezzamenti di terreno ricadenti nel raggio di 1.000 m da misurarsi in senso orizzontale a partire dall'area di sedime della costruzione in progetto. Al fine del calcolo della nuova



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA:
NOVEMBRE 2022
Pag. 13 di 15

volumetria edificabile, va detratto il volume degli edifici esistenti sui lotti di pertinenza.

- 5. Per tutti gli interventi edificatori in tale zona, il rilascio del permesso di Costruire è subordinato presentazione di un atto di impegno da parte dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile servizio dell'attività agricola e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti. L'atto è trascritto presso un notaio a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.
- 6. E' prescritta la conservazione e tutela di tutte le aree boschive; il taglio delle alberature è sottoposto alle prescrizioni delle vigenti norme in materia.
- 7. Al fine del contenimento delle emissioni in atmosfera e dei consumi energetici, per gli edifici oggetto di ristrutturazione e per quelli di nuova edificazione dovrà essere previsto l'utilizzo di tecnologie utili a consentire il contenimento energetico dei fabbricati ed incentivato il ricorso all'energia prodotta da fonti rinnovabili.

L'attività edilizia nella Zona E2 (Zona Agricola di Tutela) deve rispettare la seguente normativa:

- Indice di edificabilità fondiario per residenze 0,03 mc/mg;
- Indice di edificabilità fondiaria per annessi agricoli 0,07 mc/mq;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA:
NOVEMBRE 2022
Pag. 14 di 15

	- La realizzazione di strutture edilizie per attività zootecniche e/o Impianti di allevamento di trasformazione, così comper gli annessi agricoli potranno essere consentiti previa presentazione di specifico Piano di Sviluppo Aziendale, che attesti l'effettivi necessità ai fini delli conduzione dell'aziendi agricola; - Superficie minima del lotto si cui deve insistere li costruzione non inferiore a 5.000 mq; - Indice di copertura pe residenze non superiore ad 1/20 della superficie del lotto; - Altezza massima 7,50 m; - Nell'ipotesi di costruzioni si terreni in pendio, sari consentita una maggiori altezza a valle pari al dislivelle tra le quote di spiccato delle due pareti di monte e valle Tale maggiore altezza noi potrà in ogni caso superare li misura di 2,90 m; - Numero massimo di piani fuor terra 2, comprensivo di eventuale piano seminterrato; - Distacco dalle strade seconde le prescrizioni delle vigenti leggi: D.lgs 30 aprile 1992 in 360; - Per le strade vicinali e di bonifica la distanza minima a protezione del ciglio stradale di m 10,00; - Distacco dai confini m 5,00 previo accordo tra le parti, o



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

DATA:
NOVEMBRE 2022
Pag. 15 di 15

	consentita una distanza
	inferiore o in aderenza;
	- Distanza tra gli edifici non
	inferiore a m 10,00 oppure in
	aderenza previo accordo tra i
	proprietari.